



16252 2017

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - 2**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. STEFANO PETTITI - Presidente -
- Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere -
- Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere -
- Dott. ALBERTO GIUSTI - Consigliere -
- Dott. ANTONINO SCALISI - Rel. Consigliere -

Oggetto

CONDOMINIO

Ud. 17/02/2017 - CC

R.G.N. 23384/2015

Caon 16252

Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 23384-2015 proposto da:

CONDOMINIO 1

C.O.C.

1

1

)

- *ricorrente* -

*contro*

FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROMA, V A

1

)

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 337/2015 della CORTE D'APPELLO di  
SALERNO, depositata il 04/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 17/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO  
SCALISI.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized capital letter 'A' with a vertical stroke extending downwards from its right side.

Preso atto che:

il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo la "Manifesta infondatezza del ricorso perché nel caso concreto non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato"

La proposta del relatore è stata notificata alle parti, le quali non hanno formulato osservazioni.

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

Ritenuto che:

1.= Il Condominio Palazzo Vi in i (Salerno) con ricorso notificato il 17 settembre 2015 ha chiesto a questa Corte di Cassazione l'annullamento della sentenza n. 337 del 2015, con la quale la Corte di Appello di Salerno accoglieva la domanda di Francesca di eliminazione delle cause di umidità derivanti al proprio appartamento per mancata coibentazione delle pareti condominiali e condannava il Condominio al risarcimento del danno.

2.= Con l'unico motivo di ricorso il Condominio Palazzo \ ) n Cava dei Tirreni denuncia la nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., per violazione dell'art. 345, primo comma, 183, comma 4 e 5, e 112 cod. proc. civ.

Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe omesso di ravvisare la mutatio libelli e di dichiarare inammissibile la nuova domanda avanzata da Francesca . In particolare secondo il ricorrente Francesca T he in primo grado aveva chiesto l'eliminazione della causa di infiltrazioni da impermeabilizzazione della parete condominiale e al risarcimento dei danni, in appello avrebbe chiesto la eliminazione della causa di umidità dovuta a carente coibentazione della parete condominiale.



2.1. = Il motivo è infondato perché nel caso concreto non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Come ha già detto questa Corte in altra occasione, non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, qualora, relativamente ad una domanda di condanna all'esecuzione dei lavori di ripristino del soffitto di un appartamento sito all'ultimo piano dell'edificio in condominio fondata sulla lesione del diritto di proprietà configurata in concreto da pregiudizi cagionati al soffitto dall'umidità, il giudice, a seguito degli accertamenti compiuti dal consulente tecnico, alle precisazioni ed alle istanze formulate dalle parti in corso di causa, pronunzi la condanna all'esecuzione dei lavori necessari per eliminare l'umidità determinata, non dalle infiltrazioni di acqua provenienti dal solaio di copertura, ma dalla condensa connessa al difettoso isolamento termico del solaio.


Le spese seguono la soccombenza. Il Collegio dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

#### Per Questi Motivi

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in €. 2.500,00 di cui €. 200,00 per esborsi, oltre spese <sup>GENERALI</sup> genarll pari al 15% ed accessori come per legge; dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile Sottosezione Seconda di questa Corte di Cassazione il 17 febbraio 2017





Il Presidente

*[Handwritten signature]*

IL CANCELLIERE B3  
Dott.ssa Fabrizia Barone

*[Handwritten signature]*

**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**

il 28 GIU. 2017

IL CANCELLIERE B3  
Dott.ssa Fabrizia Barone

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*